



Documento firmato digitalmente

Co.Ge. = EW\_003 proc. C29

Spett.le PROVINCIA DI TARANTO  
Settore Pianificazione ed Ambiente  
[protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)

e p.c. DANIELE AMBIENTE S.r.l.  
[danieleambiente@pec.danieleambiente.it](mailto:danieleambiente@pec.danieleambiente.it)

**Oggetto: DANIELE AMBIENTE S.r.l. – Comune di Mottola (TA), Loc. San Basilio – Zona P.I.P. - Istanza di aggiornamento dell’Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, giusta D.D. n. 24 del 26/02/2018 e s.m.i. ed ampliamento giusta D.D. n. 160 del 23/10/2018, per il “Progetto di adeguamento del ciclo produttivo di recupero della carta e cartone ai sensi del D.M. 188/2020 (End of Waste da carta e cartone)”. Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L.241/90 e s.m.i. e richiesta integrazioni - Parere ARPA.**

**Rif.** Nota Provincia di Taranto prot n. 3537 del 30/01/2023 (acquisita al prot. ARPA n. 6686 del 31/10/2023)  
Nota Daniele Ambiente prot. n. 200/23/VD/LM del 06/02/2023 (acquisita al prot. ARPA n. 8510 del 07/02/2023)

1

Con riferimento al procedimento in oggetto si riportano nel seguito le osservazioni della scrivente Agenzia sulla documentazione annessa all’istanza della Daniele Ambiente s.r.l. prot. n. 1353/22/VD/LM del 06/12/2022 (acquisita al prot. prov.le n. 41098 del 07/12/2022), successivamente integrata con nota prot. n. 200/23/VD/LM del 06/02/2023 (riscontro a richieste dell’A.C.), ed in particolare sugli elaborati:

- *Comunicazione di modifica non sostanziale dell’autorizzazione unica impianti di smaltimento e di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., datata Dicembre 2022;*
- PD.1 “*Relazione generale di progetto*” datata Dicembre 2022;
- TAV.01 “*Planimetria dell’impianto con individuazione delle aree afferenti al processo di recupero di carta e cartone*” datata Febbraio 2023.

L’istanza presentata dalla Daniele Ambiente s.r.l., secondo quanto dichiarato dalla stessa società, concerne la “*Variante non sostanziale all’autorizzazione rilasciata con PAUR n. 810 del 01/10/2020 e aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 569 del 25/05/2022*”.

A riguardo, preliminarmente si prende atto della dichiarazione del Gestore secondo cui tale modifica si applicherà esclusivamente alla linea, già autorizzata, di trattamento e recupero, mediante operazione R3, dei rifiuti costituiti da carta e cartone e che essa:

- non prevede interventi di adeguamento strutturale;
- non prevede variazione dei quantitativi totali (massimi annui ed istantanei);
- non introdurrà i nuovi codici EER;
- non apporterà modifiche al quadro emissivo già autorizzato, in quanto il ciclo produttivo adottato nella configurazione di progetto sarà lo stesso applicato nell’assetto attuale.

Altresì si prende atto delle certificazioni di cui è attualmente in possesso l’impianto in questione, ossia:

- ISO 9001:2015, come da certificato n° 9005/1, emesso il 31/08/2022 e scadente il 27/07/2023, comprensivo di Approvazione del Sistema di Gestione della Qualità (att./cert.n° ICIM-EOW-050018-00) che attesta che il SGQ soddisfa le disposizioni dell’art. 6 del DM 188/2020 sul recupero end of waste di rifiuti di carta e cartone;

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

E  
Provincia di Taranto  
Protocollo N. 0008224/2023 del 07/03/2023



- ISO 14001:2015, come da certificato n° 0935A/2 emesso il 26/07/2022 e scadente il 26/07/2025.

In merito all'elaborato progettuale **PD.1 "Relazione Generale di progetto" datato dicembre 2022** si rappresenta quanto segue:

- Al § 1.1.2 "Scenario ed obiettivi del progetto" il Gestore, nel descrivere lo scenario e gli obiettivi del progetto, dichiara che "...L'impianto è già autorizzato al recupero di MPS costituita da carta e cartone ma il ciclo produttivo non è conforme al DM 188/2020...". Se ne deduce che non è stata rispettata la tempistica stabilita dall'art. 7 del DM 188/2020, il cui comma 1 prevede "...Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, **entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso**, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui all'allegato 1, suballegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...". A tal riguardo si chiedono raggugli al Gestore sia sulle tempistiche dell'istanza, sia sui materiali "carta e cartone" eventualmente prodotti in esito alle procedure di recupero nelle more dell'adeguamento al DM 188/20.
- Il § 3.5.4 "Emissioni diffuse di odori", laddove affronta la trattazione inerente ai codici EER conferibili all'impianto con potenziale odorigeno (cfr. codici EER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" ed EER 20.03.01 "rifiuti urbani non differenziati"), non risulta aggiornato rispetto al nuovo codice EER 20.03.02 "rifiuti dei mercati" autorizzato in ingresso con D.D. prov. n. 569/22 di aggiornamento del PAUR.
- Al § 4.1.1 "Accettazione rifiuti in ingresso" è indicato "...Il produttore dei rifiuti di carta e cartone che intenderà conferire presso l'impianto della Società DANIELE AMBIENTE S.r.l. sarà tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti da conferire assegnando ad essi il competente codice CER, secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida SNPA approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta all'anno...".  
Si fa presente che le predette LG sono state aggiornate con Delibera SNPA n. 105 del 18/05/2021 ed approvate con Decreto direttoriale MiTE n. 47 del 09/08/2021, nonché richiamate dall'art. 184, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; pertanto le stesse hanno assunto indirettamente lo status di norma di rango primario e devono ritenersi giuridicamente vincolanti ai fini della corretta attribuzione dei codici EER e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. In tal senso, si invita il Gestore ad adeguare la previsione del § 4.1.1 della *Relazione Generale di Progetto* inerente alle modalità della caratterizzazione di base e classificazione dei rifiuti da parte dei Produttori che conferiscono all'installazione, da effettuarsi in conformità alle *Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti* di cui alla Delibera SNPA n. 105/2021.
- Il § 4.1.2 "Verifiche di conformità" e il § 4.2.1 "Verifiche in ingresso" dovrà richiamare esplicitamente tutti gli obblighi minimi stabiliti dall'Allegato 1 al DM 188/20 per il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso. In particolare:
  - rispetto all'affermazione contenuta nel § 4.2.1 secondo cui "...I conducenti dei mezzi in arrivo all'impianto, consegnano all'addetto ai controlli documentali, il Formulario Identificazione Rifiuto (di seguito FIR), eventuale documentazione di omologa, che accompagna il carico...", il Gestore dovrà chiarire come mai il controllo dell'omologa è indicato - diversamente da quanto previsto dalla normativa - solo come "eventuale" e conseguentemente conformare la previsione alla vigente disciplina;
  - nei §§ 4.1.2 e 4.2.1 la dicitura "...la società Daniele Ambiente potrà eseguire controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il successivo controllo visivo indichino tale necessità..." dovrà essere modificata come segue "la società Daniele Ambiente **dovrà eseguire** controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il successivo controllo visivo indichino tale necessità...", atteso che il



punto a) dell'Allegato 1 al DM 188/20 prevede di garantire tali controlli, che rappresentano uno degli obblighi minimi;

- dovranno essere richiamati infine gli ulteriori obblighi a carico della Daniele Ambiente individuati nell'Allegato 1 al DM 188/20 di: implementare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle «non conformità»; provvedere ad analisi merceologica con frequenza almeno annuale nel Piano di gestione qualità.

Si prende atto della previsione di cui al § 4.1.2 dell'elaborato PD.1 inerente alla conservazione dei documenti ricevuti dai produttori dei rifiuti conferiti all'impianto per un periodo di 5 anni.

- Nel § 4.3 "Operazione di messa in riserva" non sono riportate le specifiche previste dal punto b) dell'Allegato 1 al DM 188/20 per l'area dedicata all'operazione R13, ossia: "...3) quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti; 4) l'area non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti; 5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione dicarta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei...". Si chiede dunque al Gestore di integrare dette previsioni nell'elaborato.

Si prescrive inoltre al Gestore di provvedere all'esecuzione di ispezioni trimestrali, attestate mediante appositi verbali, presso l'area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso carta e cartone, finalizzate alla verifica: della presenza della cartellonistica identificativa dell'area di stoccaggio, delle etichettature distintive delle tipologie di rifiuti e dei presidi di sicurezza; dell'idoneità strutturale e impiantistica dell'area; dei tempi e delle modalità di stoccaggio, affinché siano tali da evitare la miscelazione con rifiuti di diversa natura/tipologia.

- Nel § 4.4 "Recupero rifiuti di carta e cartone" il Gestore dichiara che "...il rifiuto pressato viene successivamente stoccato in corrispondenza dell'area dedicata allo stoccaggio dei materiali recuperati (End of Waste)...", senza precisare come sia identificata detta area e indicarne l'ubicazione. Nel merito si rimanda alla richiesta di produrre la Planimetria rappresentativa delle aree di impianto.
- Nel § 4.4.1 "Fase di selezione" è errata la numerazione della figura intitolata "Individuazione Area di cernita e selezione carta e cartone" (infatti altra Figura 9 è presente nel precedente § 4.2.2) che, pertanto, dovrà essere corretta.

Inoltre la previsione secondo cui "...Il materiale scartato, suddiviso per codice CER, sarà recuperato presso lo stesso impianto o inviato, come rifiuto, presso impianti esterni autorizzati al recupero/smaltimento..." risulta incoerente con quanto indicato per la gestione degli scarti di selezione nei §§ 3.3 e 4.2.2, laddove si prevede unicamente l'avvio ad impianti terzi. Si chiede all'uopo un opportuno chiarimento da parte del Gestore.

- Nel § 4.4.2 "Fase di compattazione tramite pressa" è errata la numerazione della figura intitolata "Individuazione Area di cernita e selezione carta e cartone" (altra Figura 9 è infatti presente nel precedente § 4.2.2) che, pertanto, dovrà essere corretta.
- Rispetto alle previsioni contenute nel § 4.5 "Requisiti di qualità della carta e cartone recuperati" si chiede al Gestore di recepire nell'elaborato la seguente prescrizione: "Per le dichiarazioni di conformità dei materiali EoW prodotti, dovrà essere garantita una tempistica di conservazione pari a 5 anni".

Si prende atto delle previsioni sulla frequenza di accertamento dei requisiti previsti per l'EoW (almeno semestrale e, comunque, al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso) e sull'entità del lotto di produzione (che non supererà le 5.000 tonnellate, in linea con quanto dettato dal DM 188/2020<sup>1</sup>).

<sup>1</sup>Per completezza di informazione si rammenta che con nota MATTM prot. 117873 del 29/10/2021 il Ministero ha fornito riscontro all'interpello ex art. 3-septies del T.U.A. della Regione Toscana. 73316/21, chiarendo che: "...Alla luce di quanto disposto dalla lettera c) dell'allegato 1, l'accertamento di conformità dei requisiti di qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte come da norma UNI EN 643 e successivamente ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso o del processo produttivo. Di conseguenza, nel semestre, l'analisi non deve essere effettuata su ogni singolo lotto di produzione salvo che non vi siano variazioni delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, il produttore di carta e cartone recuperati deve dichiarare, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, per come definito



Si prescrive al Gestore di provvedere all'esecuzione di ispezioni trimestrali, attestate mediante appositi verbali, presso l'area di deposito EoW, finalizzate alla verifica: della presenza di idonea cartellonistica/ etichettature e dei presidi di sicurezza; dell'idoneità strutturale e impiantistica dell'area; dei tempi e delle modalità di deposito, affinché siano tali da non inficiare le caratteristiche dei materiali ai fini del loro successivo utilizzo. Si richiamano infine le prescrizioni riportate nel seguito del presente parere (v. elaborato osservazioni su TAV.01).

Riguardo all'elaborato **P.8.4.1 "Processo di recupero rifiuto da carta e cartone"-rev.01** si segnala che:

- la data della revisione non è riportata in forma completa;
- i contenuti del § 6.3 "Conferimento e controllo rifiuti in ingresso" risultano incongruenti con le previsioni del § 4.1.1 dell'elaborato PD.1 "Relazione Generale di progetto" datato dicembre 2022, specificatamente riguardo alla caratterizzazione di base dei rifiuti di carta e cartone conferiti all'impianto – che nel primo caso risulterebbe "solo eventuale" piuttosto che obbligatoria.

Si invita pertanto il Gestore a riallineare i contenuti del citato § 6.3 dell'elaborato P.8.4.1 alla previsione del §4.1.1 dell'elaborato PD.1, secondo cui i carichi di rifiuti di carta e cartone in ingresso all'impianto Daniele Ambiente S.r.l. dovranno essere accompagnati dalle analisi di caratterizzazione di base e classificazione eseguite da ciascun Produttore, in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa de processo che origina i rifiuti e comunque almeno una volta l'anno, in conformità alla *Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti* di cui alla Delibera SNPA n. 105/2021.

Con riferimento all'elaborato **TAV.01 "Planimetria dell'impianto con individuazione delle aree afferenti al processo di recupero di carta e cartone" datato Febbraio 2023**, a proposito dell'area tratteggiata in rosso ed individuata come "Plastica, Carta e cartone recuperate", si rammenta e prescrive al Gestore che:

- ciascun materiale End of Waste prodotto dovrà essere depositato separatamente dagli altri e/o da rifiuti e materiali estranei (eventualmente utilizzando muri di contenimento, new jersey, ecc.), in modo da evitare/impedire qualsiasi forma di commistione;
- l'area dedicata al deposito EoW dovrà essere opportunamente contrassegnata.

Si **segnala infine all'A.C.** che a questa Agenzia non risulta pervenuto il "piano di monitoraggio ambientale complessivo" di cui al punto n. 37 della D.D. prov. 810/22.

Si rimette per il prosieguo.

Il Direttore del DAP e del Servizio Territoriale di Taranto  
(Dott. Vittorio Esposito)

Il GdL

Ing. M. Manna

Dott.ssa A. Primicino

---

*all'articolo 2, comma 1, lettera c), la conformità ai requisiti tecnici ai sensi dell'articolo 3 comma 1. È evidente che il suddetto produttore, assumendosene la responsabilità, rilascerà le successive dichiarazioni sui singoli lotti prodotti, nel lasso temporale dei sei mesi, sulla base dell'accertamento di conformità già in suo possesso, sempre che non siano intervenute variazioni di alcun genere in ogni fase del ciclo produttivo, includendovi anche quella relativa alle verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone..."*

---

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)

PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)